

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 18.12.2013

OGGETTO: Rinnovo locazione dell'area comunale in Vicolo Pila (ex pozzo).

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile Area Amministrativa e Contabile
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Amministrativa e Contabile
F.to Maura Vaudagna

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 72 del 30.10.1985, n. 102 del 23.12.1985, n. 10 del 12.01.1995 e n. 26 del 10.05.2005 con le quali veniva concessa in locazione alla sig.ra TESTA Vittoria, ved. Severina, l'area comunale in Vicolo Pila (ex pozzo), per il novennio, in ultimo, dal 20.02.2004 al 19.02.2013;

SENTITA la richiesta del sig. SEVERINA Mario nato a Rondissone il 19.01.1948, residente a Maglione Vicolo Pila n. 6, figlio della sig.ra Testa Vittoria, intesa ad ottenere il rinnovo della predetta locazione per un ulteriore novennio;

RITENUTO di poter aderire alla predetta richiesta, al canone annuo in € 15,00;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la narrativa e, per, l'effetto:

1. **DI CONCEDERE** in locazione al sig. SEVERINA Mario, residente in Maglione, Vicolo Pila 6, l'area comunale in Vicolo Pila, costituente l'ex pozzo, da servire esclusivamente per il deposito di attrezzature, per il periodo di anni nove a decorrere dal 20.02.2013 e fino al 19.02.2022, rinnovabile con apposito atto qualora non intervenga disdetta da una delle parti entro il 31.10.2021;

2. **DI STABILIRE** un canone annuo di € 15,00, da versarsi presso la tesoreria comunale entro la data dell'11 novembre di ogni anno;

3. DI STABILIRE, inoltre, che il concessionario debba attenersi alle prescrizioni appresso indicate, pena la rescissione del contratto:

- a) è vietata l'immissione di acqua od altri materiali nell'ex pozzo;
- b) il Comune di Maglione ha facoltà, in caso di necessità, di poter disporre dell'ex pozzo di che trattasi;
- c) il ritardo od il mancato pagamento anche di una sola annualità comporta la rescissione del contratto;
- d) la sottoscrizione da parte del concessionario della presente deliberazione costituisce accettazione della stessa e tiene luogo del contratto.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.